



ASSESSORATO AL COMMERCIO

Pensando di fare cosa gradita abbiamo fatto una scheda esemplificativa delle regole emanate dal governo per il settore. Cordialità.

MIRCO CARLONI
Vicepresidente Regione Marche
Assessore al Commercio

Le Nuove disposizioni del DECRETO-LEGGE **18 dicembre 2020, n. 172**

Il decreto legge ha stabilito che dal 24 dicembre al 06 gennaio 2021 l'Italia sarà:

1. **Zona Rossa** nei giorni festivi e prefestivi : sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone "rosse" (art. 3 del [d.P.C.M. 3 dicembre 2020](#));
2. **Zona arancione** nei giorni lavorativi. sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone "arancioni" (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

In sintesi:

- dal 21 dicembre al 6 gennaio è Vietato ogni spostamento tra regioni e da e per le province autonome di Trento e Bolzano, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione
- durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 2, c. I, d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/202

Zona Rossa :

- ***24,25,26,27,2 31 dicembre 2020;***
⊗ ***1,2,3,5,6 gennaio 2021***

Spostamenti:

- sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità;
- sono consentiti dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti massimo 2 persone (i figli minori di 14 anni , le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio)
- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto (art. 3 lettera a) dpcm 3 dicembre '20);

Attività Produttive/Commerciali:

1. Attività commerciali (con allegato 23 al DPCM del 3 dicembre '20)

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 al dpcm del 3 dicembre '20, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri

commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lettera ff).

- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

2. Bar/ristoranti e similari

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
- fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Zona Arancione :
28,29,30 dicembre '20
4 gennaio 2021

Spostamenti:

- Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune
- Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

Attività Produttive/Commerciali

- Sono aperte fino alle ore 21

Bar/ristoranti e similari

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
- fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Commercio al dettaglio - Allegato 23

- ✂ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- ✂ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ✂ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ✂ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- ✂ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ✂ Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- ✂ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

- ✂ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ✂ Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- ✂ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- ✂ Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- ✂ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ✂ Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- ✂ Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- ✂ Commercio al dettaglio di biancheria personale
- ✂ Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- ✂ Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- ✂ Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- ✂ Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- ✂ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ✂ Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- ✂ Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- ✂ Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- ✂ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- ✂ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ✂ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ✂ Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- ✂ Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- ✂ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- ✂ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Contributo a fondo perduto per i ristoratori

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

1. hanno la partita IVA attiva,
2. ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all'allegato 1 del d.l. in commento.

Il contributo:

- non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,
- spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,
- è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
- è pari al contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,
- non può essere superiore a euro 150.000,00,
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell'aiuto economico

561011 - Ristorazione con somministrazione

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 - Gelaterie e pasticcerie

561041 - Gelaterie e pasticceri ambulanti

561042 - Ristorazione ambulante

561050 - Ristorazione su treni e navi

562100 - Catering per eventi banqueting

562910 - Mense

562920 - Catering continuativo su base
contrattuale

563000 - Bar e altri esercizi simili senza
cucina